

Controlli su strada per il rispetto delle norme anti-contagio

<div id = "calendar-container"><div id = "year">2020</div> <div id = "day">27</div><div id = "month">Maggio</div></div>

Il Ministero dell'Interno ha fornito le indicazioni che devono rispettare gli **operatori di Polizia nell'effettuare i controlli su strada** per il rispetto delle misure anti-contagio.



La nota contiene anche le **indicazioni per l'autotrasporto**, già tenuto a rispettare [le linee guida adottate il 14 marzo](#) scorso () e riconfermate con la pubblicazione del [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri](#) nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 maggio.

Gli obblighi già previsti permangono, ma viene fatta chiarezza sulle responsabilità in caso di controlli che individuino un'inosservanza delle regole.

A carico dell'imprenditore di trasporto vertono gli adempimenti che riguardano l'**informazione** del personale circa il corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale e la

Controlli su strada per il rispetto delle norme anti-contagio

<div id = "calendar-container"><div id = "year">2020</div> <div id = "day">27</div><div id = "month">Maggio</div></div>

sanificazione

dei mezzi. Inoltre, le imprese che curano il

carico/scarico

devono garantire la presenza di

servizi igienici dedicati ai conducenti

, adeguatamente puliti e sanificati, e che le

operazioni inerenti il carico/scarico

della merce, così come la presa in consegna della documentazione e tutte le operazioni affini, avvengano

senza contatti diretti

tra operatori e autisti o nel rispetto della distanza di sicurezza di un metro.

A carico dell'autotrasportatore, invece, vige la responsabilità di **rimanere a bordo del mezzo**

quando sprovvisto di

guanti e mascherina, oppure di indossare correttamente i DPI e

mantenere la distanza di un metro

quando necessità di scendere dal mezzo, d

i indossare la mascherina

anche durante la guida, quando in cabina è presente un secondo conducente o un addetto, il divieto di accesso ai locali delle aziende diverse dalla propria (con eccezione che per l'utilizzo dei servizi igienici dedicati) e indossare la mascherina anche all'aperto, qualora non sia possibile osservare la distanza minima di un metro.

In questi casi, le inosservanze sono di **responsabilità diretta dei dipendenti dell'impresa**, mentre l'imprenditore al massimo potrà essere in concorso per omessa vigilanza.

Le sanzioni previste vanno dal **pagamento di una multa da 400 a 3.000 euro**, che aumenta di un terzo nel caso in cui la violazione sia commessa alla guida di un veicolo. Nei casi più gravi è prevista la **chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni**

e la

sospensione fino a 5

giorni per impedire la prosecuzione o reiterazione dell'illecito.

Infine, per quanto riguarda l'**ingresso in Italia del personale viaggiante**, possono entrare in Italia, senza alcuna formalità e a prescindere dalla provenienza, qualsiasi lavoratore che rientri nella definizione di "personale viaggiante" senza distinzione alcuna.

Controlli su strada per il rispetto delle norme anti-contagio

<div id = "calendar-container"><div id = "year">2020</div> <div id = "day">27</div><div id = "month">Maggio</div></div>

© TN Trasportonotizie - Riproduzione riservata

